

STATUTO

BONOBO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
FRIULI 50/52

Numero REA: MC - 193276

Codice fiscale: 01927020436

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" dell'atto n. **12416** di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e successive
modificazioni ed integrazioni e ai sensi della Legge
regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed
integrazioni, con sede nel comune di Civitanova Marche (MC),
la Società Cooperativa denominata "BONOBO Società cooperativa
sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo
amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative
Italiane.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060
(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per
i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive
modificazioni ed integrazioni e ai sensi della Legge

	regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e	
	successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della	
	Legge regionale 7 febbraio 1992, n.7 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come	
	definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali	
	modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	

	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha per oggetto lo sviluppo e	
	la gestione, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio	
	o per conto terzi attività di ristorante, pizzeria, tavola	
	calda, bar, snack bar e/o comunque connessi alla	
	somministrazione di alimenti e bevande presso il luogo di	
	esercizio, a domicilio o presso terzi esercenti.	
	Può inoltre svolgere attività di consulenza e formazione	
	professionale relativamente ai settori sopra citati e il	
	commercio al minuto o all'ingrosso di bevande e prodotti	
	alimentari in genere.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	

	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	

	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	

	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed	
	al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini che, per l'attività	
	svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 6 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore di 100,00 (cento/00)	
	ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di cinque	
	azioni.	
	La società non emette i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	Codice Civile.	
	Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 24).	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 9 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	

	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	- un voto fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro;	
	- due voti oltre 10.000,00 (diecimila/00) euro;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	

	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 11 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	

	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 Legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di 500,00 (cinquecento/00)	
	euro.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione	

	Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare	
	l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inopstate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 12 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla	

	legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 13 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 14 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	

	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 42) e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	

	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5), delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della	
	domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende	
	respinta.	
	Art. 15 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio deve avvenire con comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 16 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 17 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	

	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 18 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5), per tutte	
	le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni, se non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	

	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società. Le modalità ed i criteri che	
	specificchino quanto riportato al medesimo punto f), saranno	
	oggetto di apposita regolamentazione nel Regolamento Interno	
	della cooperativa;	
	g) si trovi nella situazione di fallimento e/o sia oggetto di	
	condanna a sanzioni penali che comportino la detenzione.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 19 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

	ricevuta di ritorno.	
	Art. 20 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 25), comma 5, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 21 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 21).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del Codice Civile.	
	Art. 22 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18), lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per due	
	anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro due anni dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da azioni di valore minimo pari a 100,00	
	(cento/00) euro;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa;	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la	
	legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
	all'iscrizione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 14),	

	con particolare riferimento al possesso dei requisiti	
	soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	

	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci finanziatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi, presso la sede sociale	
	od altrove, purchè in Italia , mediante avviso da affiggersi	

	all'Albo della cooperativa presso la sede legale e da	
	comunicarsi a mezzo lettera al domicilio dei soci o tramite	
	consegna a mano controfirmata almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 7), nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	

	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 25).	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	

	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	Codice Civile.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, salvo	
	comunque diversa inderogabile previsione prevista dalla legge	
	o dal presente statuto.	
	Art. 31 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	

	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Art. 32 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. I soci	
	iscritti da meno di 90 (novanta) giorni hanno diritto di	
	partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9),	
	secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.	
	Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio	
	avente diritto al voto.	
	Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice	
	Civile.	

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)		
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di		
Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del		
Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,		
dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della		
maggioranza dei presenti.		
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.		
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è		
redatto da un notaio.		
Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)		
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione		
composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a 5		
(cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne		
determina di volta in volta il numero.		
Almeno due terzi dei componenti del Consiglio è scelta tra i		
soci cooperatori - lavoratori, e/o tra le persone indicate		
dai soci cooperatori persone giuridiche.		
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un		
terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.		
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo		
superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data		
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio		
relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono		
rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi		
superiori a quello previsto dalla legge.		

	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	I Consiglieri, in seno al comportamento deontologicamente	
	corretto nell'amministrare, hanno il dovere di riservatezza	
	su quanto viene dibattuto nelle adunanze del Consiglio.	
	Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)		
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente		
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,		
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei		
consiglieri.		
La convocazione è fatta, presso la sede sociale od altrove,		
purchè in Italia dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail		
da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e,		
nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i		
Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un		
giorno prima della riunione.		
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide		
quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in		
carica.		
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite		
di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono		
comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:		
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il		
segretario della riunione, che provvederanno alla formazione		
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione		
svolta in detto luogo;		
2) che sia effettivamente possibile al presidente della		
riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare		
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i		
risultati della votazione;		

	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	

	nominato, Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'assemblea può determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Art. 39 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	Il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione di	
	una commissione di soci le cui funzioni e attribuzioni	
	vengono rimandate al Regolamento.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti, compreso il potere di rappresentanza	
	legale, spettano al Vice Presidente; la firma del Vice	
	Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 40 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due Sindaci	
	Supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Art. 41 (Controllo contabile)	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, può esercitare anche	

	il controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, ovvero anche quando tutti i componenti del	
	Collegio Sindacale siano revisori iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia ma l'assemblea	
	voglia il controllo, il controllo contabile sulla società, è	
	esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice	
	civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio,	
	salvo, per le ipotesi di recesso ed esclusione, quanto	
	previsto dagli articoli 17) e 18) del presente statuto;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	

	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di tre nominati dal Presidente	
	del Tribunale di Macerata anche su richiesta di una sola	
	parte. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	referimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	

	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa e dai soci sovventori,	
	per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25), lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	

	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e	
	alla legge regionale 7/92 e successive modificazioni e	
	integrazioni. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	

43 di 43